N. 3462/2015 R.G.N.R. Mod. 21

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

Al Giudice per le indagini preliminari
-SEDE-

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

(artt. 408 e ss c.p.p.)

Il Pubblico Ministero,

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. in data 06/05/2015 nei confronti di:

A) SCHMIDHEINY Stephan Ernst, in atti generalizzato, in relazione ai seguenti reati:

artt 81 e 589 c.p. commessi a Rubiera (RE) dal 27/06/1980 al 06/12/1984 - decesso nelle date sotto indicate

B) GIANNITRAPANI LUIGI, in atti generalizzato, in relazione ai seguenti reati:

artt 81 e 589 c.p. commessi a Rubiera (RE) dal 04/09/1980 al 30/11/1983 - decesso nelle date sotto indicate

1) [redacted]
2) [redacted]
3) [redacted]
4) [redacted]
5) [redacted]
6) [redacted]
7) [redacted]
8) [redacted]
9) [redacted]
10) [redacted]

[redacted]

11) [redacted]

12) [redacted]

[redacted]

13) [redacted]

[redacted]

14) [redacted]

[redacted]

15) [redacted]

[redacted]

16) [redacted]

[redacted]

17) [redacted]

[redacted]

18) [redacted]

[redacted]

19) [redacted]

20) [redacted]

[redacted]

21) [redacted]

[redacted]

22) [redacted]

[redacted]

23) [redacted]

24) [redacted]

25) [redacted]

[redacted]

26) [redacted]

[redacted]

27) [redacted]

[redacted]

28) [redacted]

[redacted]

29) [redacted]

[redacted]

30) [redacted]

[redacted]

31) [redacted]

[redacted]

32) [redacted]

33) [redacted]

34) [redacted]
35) [redacted]
36) [redacted]
37) [redacted]
38) [redacted]
39) [redacted]
40) [redacted]
41) [redacted]
42) [redacted]
43) [redacted]
44) [redacted]
45) [redacted]
46) [redacted]
47) [redacted]
48) [redacted]
49) [redacted]
50) [redacted]
51) [redacted]
52) [redacted]

RITENUTO QUANTO SEGUE:

il presente procedimento penale trae origine dall'atto di denuncia presentato dal Comune di Rubiera nei confronti dell'indagato SCHMIDHEINY Stephan Ernst in relazione ai decessi legati allo stabilimento della ICAR s.p.a., successivamente divenuta Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a., con sede a Rubiera.

Successivamente, nel corso dell'attività di indagine, perveniva per competenza territoriale, come disposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, il procedimento

penale n. 20898/2007 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino (iscritto al n. 1579/2017 R.G.N.R., riunito al presente procedimento) che vedeva imputato per i reati di cui all'art. 589 c.p. lo stesso SCHMIDHEINY Stephan Ernst, in relazione ai decessi delle persone offese [redacted].

Nell'ambito di tale procedimento penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino sono confluiti gli atti del procedimento penale n. 24265/2004 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino per i reati di cui agli artt. 434-449 e 437 c.p., consistenti, tra l'altro, in numerose consulenze tecniche su altrettanto numerosi temi (a titolo di esempio, sulle cause dei decessi; sull'individuazione dei soggetti responsabili nella ETERNIT AG con sede in Svizzera a Niederumen nel periodo dal 1953 al 1991; sull'associabilità della mortalità dei lavoratori degli stabilimenti italiani della Eternit s.p.a. alla esposizione ad amianto; sullo sviluppo delle conoscenze nella comunità scientifica circa la pericolosità dell'impiego dell'amianto per i lavoratori esposti e sulla presenza sul mercato di tecnologie diverse da quelle impiegate nei vari periodi nelle lavorazioni di manufatti in fibrocemento).

LE VICENDE DELLA ETERNIT S.P.A.

Grazie alle relazioni di consulenza tecnica in atti (in particolare quella del Consulente Tecnico dott. Sandro Aceto sulla società svizzera Eternit AG, quella dei Consulenti Tecnici Rivella e Fizzotti sulla Eternit s.p.a., quella del Consulente Tecnico Prof. Andrea Perini sull'influenza su di essa delle società svizzere), è stato possibile ricostruire la storia della Eternit s.p.a.

In particolare, la Eternit Pietra Artificiale s.a. nasce a Genova nel 1906, fondata da Adolfo Mazza che aveva acquistato per l'Italia il brevetto sulla lega amianto-cemento dall'inventore Ludwig Hatschek. Il primo stabilimento aveva sede a Casale Monferrato. Successivamente, negli anni '30 si espanse aprendo un secondo stabilimento a Casale Monferrato ed un altro a Bagnoli, quartiere di Napoli.

Nel verbale del consiglio di amministrazione del 11/09/1951 della Eternit Pietra Artificiale s.a. si riferiva di trattative in corso con Gruppi Esteri interessati nell'industria del cemento amianto. In Europa quattro famiglie imprenditoriali si affermarono nel settore della fabbricazione di manufatti in eternit ed erano la famiglia Hatschek del fondatore austriaco, la famiglia dello svizzero Schmidheiny Ernst senior, la famiglia del belga Alfonse Emsens e la famiglia del francese Joseph Cuvelier (questi ultimi avevano fondato insieme la società Eternit francese).

Il brevetto Eternit per la Svizzera era stato acquistato dalla società Schweizerischen Eternitwerke AG. Nel 1920 Schmidheiny Ernst senior, unitamente a Bär Jean, acquistò tutte le azioni della Schweizerischen Eternitwerke AG. Nel 1923 fu fondata la Eternit AG, società controllata dalla stessa Schweizerischen Eternitwerke, alla quale la Schweizerischen Eternitwerke AG conferì lo stabilimento di Niederurnen. Quindi, la Schweizerischen Eternitwerke AG cambiò denominazione in Amiantus AG.

Il consiglio di amministrazione della Eternit Pietra Artificiale s.a. convocava l'assemblea straordinaria che si teneva il 05/03/1952 per avviare le pratiche necessarie per dare esecuzione ad un aumento di capitale e, ad aumento di capitale avvenuto, il 18/04/1952 l'assemblea dei soci eleggeva il nuovo consiglio di amministrazione nelle persone di Mazza Adolfo (presidente e amministratore delegato), Coardi di Carpenetto Paolo (genero di Mazza), Banelli Giovanni, Massone Adolfo e Faina Carlo, già in precedenza nel cda,

Schmidheiny Ernst (della famiglia Schmidheiny), Fourmanoit Robert (amministratore delegato, riconducibile alla famiglia Emsens), Colombo Rinaldo (proprietario del 50% di Amiantifera di Balangero), Cuvelier Guy (della famiglia Cuvelier), Emsens Andrè e Emsens Jean (entrambi della famiglia Emsens).

Tra le due guerre, le famiglie Mazza, Schmidheiny, Emsens e Cuvelier erano entrate a far parte di una società Svizzera denominata SAIAC s.a., utilizzata al fine di manipolare il prezzo dell'amianto grezzo e dei manufatti edilizi in amianto-cemento (un vero e proprio cartello tra società produttrici di amianto-cemento in Europa).

La nomina di Fourmanoit ad amministratore delegato segna idealmente il momento in cui Mazza (morto quattro anni dopo, nel 1956) ha iniziato a condividere il potere esecutivo della Eternit s.p.a. con il "Gruppo Estero" e in particolare con la famiglia Emsens.

In particolare, nel consiglio di amministrazione del 11/12/1970, si dava atto delle dimissioni del consigliere Giuseppina Mazza, figlia del fondatore e vedova di Coardi di Carpenetto Paolo. Il suo posto era assegnato a Graf Max, in precedenza sindaco della società, esponente del gruppo svizzero.

Dal 1972 il gruppo belga degli Emsens era sostituto alla guida della Eternit s.p.a. dal gruppo svizzero della famiglia Schmidheiny.

Dai documenti acquisiti dal Consulente Tecnico Rivella (vd. all. A-196/A209 della relazione del 2009), dal 1972 al 1975 fanno parte del Gruppo Svizzero intestatario del 23% delle azioni della Eternit s.p.a., la Amiantus AG, la Amindus AG (poi denominata Amindus Holding AG) e Unione delle Banche Svizzere (la più grande banca svizzera di cui Schmidheiny Ernst junior è stato vicepresidente e di cui SCHMIDHEINY Stephan Ernst è stato consigliere di c.d.a. dal 1978).

Le agitazioni sindacali di quegli anni colpivano duramente Eternit s.p.a. che, in contemporanea, anche a causa della contrazione della domanda per i prodotti della Eternit s.p.a., veniva a trovarsi in una crisi finanziaria profondissima.

In occasione della rielezione del consiglio di amministrazione, il 27/04/1972, non si ricandidava Schmidheiny Max. La famiglia Mazza vendeva l'intera quota residua del 26% del capitale di Eternit s.p.a. al gruppo svizzero e al gruppo belga in parti uguali.

Il 26/10/1972 si teneva a Bruxelles una riunione fondamentale per il destino di Eternit s.p.a. tra Vinck Karel Clement, che rappresenta il gruppo belga della famiglia Emsens, e Graf Max, che è il dirigente di fiducia dei fratelli Max e Ernst Junior Schmidheiny. Dalla lettura del verbale emerge che la gestione della Eternit s.p.a. fino a quella data era stata affidata al gruppo belga che intendeva passare il testimone al gruppo svizzero.

In data 24/04/1974 era deliberato dall'assemblea straordinaria di Eternit s.p.a. un aumento del capitale sociale sottoscritto dalle società degli Schmidheiny in misura maggiore di quelle degli Emsens cosicché, per la prima volta, il gruppo svizzero si trovava a possedere una quota di capitale sociale maggiore di quella del gruppo belga.

Successivamente, il gruppo belga non sottoscrisse più gli aumenti di capitale cosicché la sua quota del capitale sociale si ridusse progressivamente, fino ad arrivare al 4,18% nel momento del fallimento il 04/06/1986.

In particolare, dai documenti acquisiti dal Consulente Tecnico Rivella (vd. all. A-196/A209

della relazione del 2009), quanto al capitale sociale della Eternit s.p.a. risulta che dal 1976, scompare tra gli azionisti la Amiantus AG e compaiono due nuove società, la Androsa AG con sede a Glarus e la Cementeria di Merone s.p.a.

Dal 1977 scompaiono l'U.B.S. e la Cementeria di Merone s.p.a. e compaiono due nuove società, la Anstalt Lateca e la Amicim International Anstalt entrambe con sede a Vaduz.

Questo assetto rimane invariato gli anni successivi mentre dal 1980 compare anche la Tilati Societè Financiere AG sempre di Vaduz.

A fine 1980, la ICAR s.p.a. acquista azioni della Eternit s.p.a. in cambio dello stabilimento di Rubiera cosicché sui aggiunge agli azionisti della stessa Eternit. Le sei società azioniste rimangono invariate sino al 1983.

Tra il luglio 1984 e l'agosto 1984 le azioni intestate alle società Amindus Holding AG, Androsa AG, Anstalt Lateca, Amicim International Anstalt e Tilati Societè Financiere AG vengono trasferite alla Eternit AG di Niederurnen, mentre la ICAR s.p.a. conserva le proprie.

L'ingresso del gruppo svizzero nel capitale della Eternit s.p.a. è coinciso con l'inserimento di un nuovo vicepresidente, Graf Max, e di un nuovo amministratore delegato, Vinck Karel Clement, facente parte della Società belga Compagnie Financiere Eternit ma scelto per la carica da Schmidheiny Max.

SCHMIDHEINY Stephan Ernst è stato nominato amministratore di Amiantus AG il 18/09/1974.

In data 16/01/1975 SCHMIDHEINY Stephan Ernst entrò a far parte del consiglio di amministrazione della Eternit AG, divenendone vicepresidente nel gennaio 1979 e presidente nel luglio 1981.

Il 05/02/1975 l'amministratore delegato belga Vinck venne affiancato da GIANNITRAPANI Luigi, assunto il 14/03/1974 quale direttore generale di Eternit s.p.a. che, dal 21/03/1975, dopo il rientro di Vinck in Belgio, divenne l'unico amministratore delegato.

Grazie alle "iniezioni" di denaro della famiglia Schmidheiny la società evitò il fallimento e tornò ad avere bilanci con utili.

Il 16/12/1980 con effetti giuridici dal 30/12/1980 Eternit s.p.a. conferiva i suoi stabilimenti a quattro società di cui la stessa Eternit controllava la totalità del capitale, vale a dire la Industria Eternit Casale Monferrato s.p.a. (stabilimenti di Casale Monferrato e di Cavagnolo), la Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a. (stabilimento di Rubiera), la Industria Eternit Napoli s.p.a. (stabilimento di Bagnoli) e la Eternit Siciliana s.p.a. (stabilimento di Siracusa, località Targia).

A partire dal gennaio 1981, Eternit s.p.a. si trasformò in una holding che non possedeva più direttamente gli stabilimenti di produzione ma le azioni di quattro società operative

In data 23/11/1984 Eternit s.p.a. presentò al Tribunale di Genova richiesta di amministrazione controllata (poi concessa) anche a nome delle quattro società operative controllate.

In sintesi, secondo il Consulente Tecnico Rivella, la responsabilità in concreto della gestione della Eternit s.p.a. va rinvenuta nei vertici delle società estere che la controllavano rappresentati in parte da manager – che attuavano le decisioni strategiche assunte dai loro mandanti - e in parte dai veri proprietari - che assumevano le decisioni strategiche, ne

controllavano l'esecuzione e, in alcuni casi, assumevano le decisioni operative.

Pur non avendo gli Schmidheiny assunto più personalmente alcuna carica nel consiglio di amministrazione della Eternit s.p.a., la società può considerarsi una vera e propria controllata del gruppo svizzero riconducibile alla famiglia Schmidheiny. Emergono prove specifiche dell'ingerenza della casa madre svizzera nelle scelte della società italiana relative ai finanziamenti da ottenere, agli investimenti in macchinari ed impianti da effettuare, alla politica sindacale, alla politica di gestione del rischio amianto.

Tali conclusioni derivano innanzitutto dalla documentazione rinvenuta e costituita da lettere scambiate tra GIANNITRAPANI Luigi e SCHMIDHEINY Stephan Ernst, il cui principale argomento risultano essere i problemi della sicurezza del lavoro e specificamente della nocività dell'amianto (vd. a pag. A-76 GIANNITRAPANI tiene informato SCHMIDHEINY Stephan Ernst sui progressi del progetto di sostituzione dell'amianto - "Progetto NT"- con lettera datata 10/12/1980; pag. A-219 GIANNITRAPANI spedisce in copia a SCHMIDHEINY una lettera indirizzata a ROBOCK Klaus sull'organizzazione del comitato di tutela ambientale all'interno di Eternit S.p.a. con lettera datata 06/12/1976; pag. A-224 GIANNITRAPANI scrive a SCHMIDHEINY il programma della quarta conferenza internazionale sull'amianto programmata a Torino tra il 24 ed il 29 settembre 1979 con lettera datata 17/03/1977).

Inoltre, dalle sommarie informazioni testimoniali rese in data 12/05/2004 da Mittelholzer Leogard, ex amministratore delegato di Eternit S.p.a., è emerso che nel 1976 Schmidheiny Max passò la responsabilità manageriale al figlio SCHMIDHEINY Stephan Ernst, il quale diventò "il numero uno di tutto il gruppo". Con l'arrivo di SCHMIDHEINY Stephan Ernst l'assetto delle società del gruppo era il seguente: la Amiantus divenne capogruppo e controllava la Eternit AG con sede a Niederurnen (Svizzera), la quale a sua volta controllava tutte le società Eternit italiane.

Secondo Mittelholzer erano sempre Schmidheiny Max (prima) e SCHMIDHEINY Stephan Ernst (poi) ad avere il controllo sugli stabilimenti italiani attraverso gli amministratori delegati di Eternit s.p.a.

Nell'interrogatorio reso in data 10/01/2005, GIANNITRAPANI Luigi, anch'egli ex amministratore delegato di Eternit s.p.a., ha riferito, con riguardo all'influenza della casa madre svizzera sulla società Eternit italiana, che i rapporti con il gruppo svizzero riguardavano in particolare l'acquisto dell'amianto, le nuove tecnologie e la parte tecnica impiantistica e progettuale.

Nella sentenza n. 7/99 del Pretore di Chivasso a carico dell'imputato Mattalia Adriano, direttore generale della Eternit s.p.a. dal marzo del 1973 all'aprile 1979, emerge che questi, nel corso delle indagini preliminari, aveva dichiarato che, mentre gli investimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro di importo limitato erano decisi dal direttore della stabilimento o dai direttori generali, quelli di importi particolarmente elevati imponevano di interessare la casa madre.

Dalle sommarie informazioni testimoniali rese da Benitti Silvano Vincenzo, ingegnere assunto dalla Eternit s.p.a. nel 1975, è emerso che le decisioni inerenti l'organizzazione complessiva della Eternit erano prese in Svizzera anche con riguardo agli stabilimenti italiani. Lo stesso, infatti, redigeva rapporti mensili di carattere tecnico, contenenti l'elenco dei materiali impiegati, i prodotti finali, le giacenze di magazzino, i costi, il personale, la qualità dei prodotti, e rapporti di carattere economico-finanziario che trasmetteva rispettivamente ad

Aminatus AG e ad Amindus AG.

L'interlocutore operativo era la Amiantus AG, anche se la Amindus AG rappresentativa la proprietà ed era titolare delle decisioni strategiche.

In esito a questi rapporti, le società Amiantus e Amindus facevano pervenire richieste di variazioni per il ciclo successivo.

In sintesi, ciascuno stabilimento era tenuto a seguire delle direttive provenienti dal gruppo svizzero anche per quanto riguarda le modalità di utilizzo dell'amianto.

Le dichiarazioni rese da Benitti hanno trovato puntuale riscontro nella documentazione prodotta dal curatore del Fallimento della Eternit s.p.a. consistente in lettere che lo stabilimento di Casale Monferrato inviava alla Amiantus Centre di Niederurnen, talvolta in copia alla Amindus s.a. di Nyon, per comunicare il tipo di miscela impiegato per produrre il materiale eternit, il risultato delle prove condotte ecc. (vd. all. da A-83, da A-108, da A-139, da A-146, da A-157 della relazione del 2009).

Nel verbale di sommarie informazioni testimoniali rese in data 11/01/2005 da Giribaldi Giuliana, addetta alla segreteria generale della Eternit s.p.a., la stessa ha riferito che il riferimento del gruppo svizzero era rappresentato da Graf Max che, a sua volta, si riferiva alla famiglia Schmidheiny.

Nel verbale di sommarie informazioni testimoniali rese in data 08/06/2006 Bracco Marina, ex dipendente, ha confermato che Graf era l'uomo d i fiducia del gruppo svizzero e sopra di lui gerarchicamente vi era soltanto la famiglia Schmidheiny.

LO STABILIMENTO DI RUBIERA

Lo stabilimento di Rubiera, sito in via Emilia Ovest 56, apparteneva inizialmente alla ICAR s.p.a., società costituita il 21/09/1960.

Dalla costituzione per il triennio 1960/1962 amministratore unico era Beltrami Enzo, sostituito in data 03/09/1962 da Pignagnoli Romano. In data 27/11/1962 era istituito un consiglio di amministrazione, presieduto per il triennio 1963/1965 da Revello Michele, sostituito in data 26/02/1966 per il triennio 1966/1968 da Marchetti Franco, riconfermato anche per i trienni 1969/1971 e 1972/1974.

In data 01/07/1974 era nominato presidente del consiglio di amministrazione Re Leone, sostituito in data 31/12/1976 da Fantuzzi Arnaldo.

In una data imprecisata tra il 1960 ed il 1979 il Gruppo Svizzero della famiglia Schmidheiny acquistava la ICAR s.p.a.

In data 29/01/1979, a seguito delle dimissioni dalla carica di Fantuzzi Arnaldo, Thoeni Hans, manager della famiglia Schmidheiny, era nominato presidente del consiglio di amministrazione della ICAR.

In data 27/06/1980 lo stabilimento era conferito da ICAR s.p.a. a Eternit s.p.a. in cambio di azioni di nuova emissione.

In data 04/09/1980 era nominato il nuovo consiglio di amministrazione con presidente GIANNITRAPANI Luigi.

Il 30/10/1980 con effetto dal 01/11/1980 Eternit s.p.a. conferiva lo stabilimento alla Nuova

ICAR s.p.a., società partecipata al 100% da Eternit s.p.a.

Il 01/01/1983 la ragione sociale viene modifica in Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a. (contestualmente ritrasferendone la sede sociale a Genova).

In data 29/04/1983 era riconfermato presidente del consiglio di amministrazione per il triennio 1983/1985 GIANNITRAPANI Luigi, in realtà dimessosi in data 30/11/1983, sostituito da Tavella Giuseppe, anch'egli dimessosi in data 02/05/1984, sostituito da Mittelholzer Leo (confermato anche in data 07/05/1985).

Come detto, la Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a. entra in amministrazione controllata il 06/12/1984, dopo avere presentato richiesta il 23/11/1984.

A differenza delle altre società del gruppo, però, il fallimento di Eternit s.p.a. (era intervenuta sentenza di fallimento il 04/06/1986) vende la società alla S.F.I.PI. - Società Finanziaria Partecipazioni Industriali s.r.l. in data 02/11/1986.

Dello stabilimento i Rubiera in particolare la relazione dei Consulenti Tecnici Francesco Grassi e Elena Fizzotti ricostruisce la sua evoluzione, dando una rappresentazione grafica della struttura e dei reparti.

IL RUOLO DEGLI IMPUTATI SCHMIDHEINY STEPHAN ERNST E GIANNITRAPANI LUIGI NELLA ICAR/NUOVA ICAR/INDUSTRIE ETERNIT S.P.A.

Come detto lo stabilimento di Rubiera è stato conferito a Eternit s.p.a. in data 27/06/1980.

Il 30/10/1980 la Eternit s.p.a. conferì lo stabilimento alla Nuova ICAR s.p.a. (società partecipata al 100% da Eternit s.p.a.) e in data 01/01/1983 la ragione sociale venne mutata in Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a.

GIANNITRAPANI, già amministratore delegato di Eternit s.p.a. dal 1974, divenne presidente del consiglio di amministrazione della Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a. dal 04/09/1980 al 30/11/1983.

La Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a. entra in amministrazione controllata il 06/12/1984, dopo avere presentato richiesta il 23/11/1984.

La responsabilità dell'indagato SCHMIDHEINY va dunque circoscritta al periodo dal 27/06/1980 al 06/12/1984, mentre quella dell'indagato GIANNITRAPANI al periodo dal 04/09/1980 al 30/11/1983.

***

Questo ultimo aspetto differenzia la posizione dello stabilimento di Rubiera rispetto a quelli di Casale Monferrato (VC), Cavagnolo (TO) e Bagnoli a Napoli.

Come detto, SCHMIDHEINY Stephan Ernst ha assunto l'incarico operativo formale in Eternit AG a partire dal gennaio 1975. Tuttavia, secondo gli accertamenti svolti e, in particolare, dalla documentazione esaminata dal Consulente Tecnico dott. Paolo Rivella, l'indagato risulta avere operato concretamente, e proprio nel campo della politica nei confronti dell'amianto anche in precedenza, ingerendosi direttamente in Eternit s.p.a.

Lo stabilimento di Casale Monferrato costituisce il primo insedia-mento produttivo di Eternit Spa, fin dalla costituzione del 1906 - quando ancora la società si chiamava Eternit Pietra Artificiale Società Anonima. lo stabilimento di Casale è stato gestito dal gruppo svizzero

riconducibile alla famiglia Schmidheiny dal 13/12/1972 sino alla dichiarazione di fallimento di Industria Eternit Casale Monferrato s.p.a. del 04/06/1986.

Anche lo stabilimento di Bagnoli fa parte della componente "storica" di Eternit s.p.a., essendo menzionato in un verbale del consiglio di amministrazione di Eternit s.p.a. del 1949 (vd. relazione Consulente Tecnico Paolo Rivella del 2009).

Lo stabilimento di Cavagnolo era gestito dalla S.A.C.A. Cemento Amianto s.p.a., una società con sede a Genova concorrente della Eternit s.p.a., fino al 1953 quando (in data che non è stato possibile verificare) quest'ultima acquistava l'intero pacchetto azionario della prima.

In pratica, gli stabilimenti furono sempre gestiti centralmente dagli uffici di Genova della Eternit s.p.a., diversamente da quello di Rubiera che invece è entrato nella sfera di gestione dell'indagato SCHMIDHEINY soltanto nel 1980.

LA CONDOTTA DI ESPOSIZIONE AD AMIANTO ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO DI RUBIERA

Dalla documentazione redatta dai tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro/Servizio di Medicina Preventiva (verbali del Servizio e relazioni tecniche, faldone relativo al p.p.n. 3462/2016 R.G.N.R.) e dalle sommarie informazioni testimoniali acquisite dagli ex dipendenti della ICAR/Nuova ICAR/Industrie Eternit s.p.a. è emerso come sussistessero molteplici criticità riguardanti la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Nel sopralluogo effettuato in data 11/11/1982 i tecnici riscontrarono che al sistema di carico della tramoggia, dove venivano rotti i sacchi, c'era un sistema manuale di recupero dei sacchi. I lavoratori dovevano sbattere i sacchi che avevano contenuto l'amianto con conseguente sviluppo di polvere nell'ambiente di lavoro. In sintesi, i sacchi contenenti l'amianto venivano tagliati e "sbattuti" aumentando quindi la diffusione della polvere.

All'interno degli ambienti di lavoro vi erano situazioni di concentrazioni di fibre molto alte laddove il sacco contenente l'amianto secco veniva tagliato e caricato in una tramoggia.

Di conseguenza, il Servizio aveva dato disposizione affinché la società limitasse lo sviluppo e la diffusione della polvere in questo tipo di attività di caricamento manuale dei sacchi.

La criticità evidenziata dai tecnici circa le modalità di manipolazione dei sacchi contenenti l'amianto sono state sottolineate anche dal Consulente Tecnico dott. Ferdinando Luberto. Il Consulente Tecnico, infatti, ha evidenziato che nei primi anni di produzione i sacchi contenevano amianto non compresso, erano in iuta e vi era una dispersione notevole di fibre. Successivamente, fu ottenuto un miglioramento adottando i sacchi in carta e la compressione del materiale all'interno. Solo verso la fine degli anni '80 furono infine adottati sacchi in materiale plastico (vd. pag. 4 della relazione del 2005).

Nel 1984 i sacchi erano ancora quelli di carta come emerge dal verbale dell'incontro tra Consiglio di Fabbrica Eternit e associazioni sindacali in data 23/10/1984 (vd. verbale manoscritto dell'incontro tra Consiglio di Fabbrica e associazioni sindacali del 23/10/1984).

In ogni caso, l'apertura dei sacchi e l'alimentazione delle molazze tramite tramoggia, o delle vasche di miscelazione quando non era necessaria la molazzatura, era manuale e comportava una elevata dispersione di fibre (vd. pag. 4 della relazione del 2005 del dott. Luberto).

Nel verbale relativo all'ispezione del 11/11/1982, veniva quindi stigmatizzato il sistema

manuale di recupero sacchi.

Nonostante le prescrizioni del Servizio, ancora nel febbraio 1983 non era stata assunta alcuna determinazione al riguardo (vd. verbale relativo al sopralluogo 11/11/1982 e appunti manoscritti apposti in sede di verifica il 14/02/1983; vd. in particolare verbale udienza 25/02/2016 del p.p.n 5769/2007 R.G.N.R. Procura di Reggio Emilia a carico di GIANNITRAPANI, faldone 6 del p.p.n. 1579/2017 R.G.N.R. riunito al presente).

Un miglioramento efficace a tale problema di dispersione delle fibre di amianto è stato posto in essere soltanto anni dopo (tra il 1985 e il 1987), dapprima con un sistema di recupero automatico dei sacchi vuoti, che quindi non necessitavano più di essere "sbattuti", e successivamente mediante installazione di macchine rompisacco, con macinazione dei sacchi stessi e immissione diretta nell'impasto (vd. pag. 4 ss. della relazione del 2005 del dott. Luberto).

Tale circostanza è confermata dal tecnico del Servizio P.S.A.L. Meglioli, che all'udienza del 25/02/2016 (nell'ambito del p.p.n 5769/2007 R.G.N.R. Procura di Reggio Emilia) ha precisato che "(...) successivamente fu adottato un sistema tipo una pressa per recuperare questi sacchi e quindi non c'era più bisogno di sbatterli per il recupero e quindi venivano messi insieme accatastati e pressati e questo è stato un primo intervento. (...) Successivamente, a distanza mi sembra di un paio d'anni, fu adottato un sistema invece automatico di taglio, di rottura dei sacchi, nel senso che non c'era più bisogno di tagliarli manualmente ma venivano automaticamente portati e tagliati vicino alla tramoggia, diciamo così, alle molazze e quindi addirittura veniva macinato anche lo stesso sacco, non c'era bisogno di recuperarlo (...) È un sistema di recupero dei sacchi (...) che pressava automaticamente questi sacchi che contenevano amianto e quindi non c'era più bisogno di fare lo sbattimento manuale come avveniva prima – no? - e quindi faceva delle balle pressate e poi venivano diciamo, non so, recuperate, non so in che modo. Successivamente invece ci fu un sistema addirittura più automatizzato che prevedeva che anche il taglio non avveniva più manualmente e quindi il sacco arrivava automaticamente sotto questa macchina che tagliava e veniva macinato anche..., andava anche il sacco dentro alla molazza e quindi non c'era più bisogno di fare questa attività di recupero manuale con aumento della polverosità insomma e il sistema era aspirato ovviamente." (vd. verbale stenotipico, faldone 6 del p.p.n. 1579/2017 R.G.N.R. riunito al presente).

Anche il tecnico Magnani ha confermato l'installazione del sistema automatico di taglio dei sacchi a partire dal 1986-1987 : "(...) avevamo nel tempo seguito la situazione, abbiamo cercato comunque di far migliorare quelle che erano le condizioni igienico sanitarie, soprattutto per chiedere dell'impiantistica che fosse a ciclo chiuso (...) che voleva dire arrivare fino al sistema che poi è stato installato nel 1986, negli anni 1986–1987, la straccia sacchi, che quindi in automatico uno prendeva un sacco, lo metteva su e si ...inc. (la straccia sacchi nel 1986) non c'era, non c'era. Non c'era perché veniva fatto il carico ancora a livello manuale all'interno..., sotto una cappa aspirante ma era fatto ancora manualmente" (vd. verbale stenotipico dell'udienza del 25/02/2016).

Altro aspetto problematico rilevato dal personale del Servizio nello stabilimento riguardava le pulizie in particolare al reparto di caricamento dell'amianto.

Infatti, già nel 1982, nel corso dell'ispezione, il personale tecnico aveva riscontrato come la pulizia dei locali venisse fatta ancora con le scope (vd. verbale di ispezione datato

11/11/1982 e appunti manoscritti apposti in sede di verifica il 14/02/1983, faldone relativo al p.p.n. 3462/2016 R.G.N.R.; vd. verbale udienza 25/02/2016 del p.p.n 5769/2007 R.G.N.R. Procura di Reggio Emilia a carico di GIANNITRAPANI, faldone 6 del p.p.n. 1579/2017 R.G.N.R. riunito al presente).

Ancora nel corso dell'ispezione eseguita il 9 e 10 dicembre 1985 (vd. verbale 10/05/1986) veniva riscontrato l'utilizzo di scope nel reparto di caricamento dell'amianto, con conseguente prescrizione di effettuare le pulizie dei locali mediante l'uso di aspiratori.

Ulteriore profilo di criticità riscontrato presso lo stabilimento di Rubiera riguarda la mancata predisposizione di armadietti separati per l'abbigliamento di lavoro e quello privato.

[redacted], ex dipendente, ha riferito che anche gli operai che lavoravano nella "olandese" non avevano alcun particolare indumento protettivo ("vestiti normali come tutti gli altri, braghe e giacchetta") e riponevano gli abiti personali nello stesso armadietto nel quale erano custoditi i vestiti da lavoro. Addirittura chi abitava vicino al luogo di lavoro portava a casa gli indumenti da lavoro (vd. pag. 22 ss. verbale stenotipico dell'udienza del 02/07/2015 del p.p.n 5769/2007 R.G.N.R. Procura di Reggio Emilia a carico di GIANNITRAPANI, faldone 6 del p.p.n. 1579/2017 R.G.N.R. riunito al presente).

Va al riguardo rilevato che nel verbale di ispezione effettuata il 11/11/1982 veniva prescritto di mettere a disposizione di ciascun lavoratore impiegato al caricamento manuale dell'amianto indumenti da lavoro individuali. Veniva inoltre prescritto di fornire armadietti separati per gli indumenti da lavoro e quelli privati e che i primi rimanessero nei luoghi di lavoro per essere lavati a cura della società.

Il dipendente [redacted] ha, invece, riferito che gli abiti da lavoro venivano lavati dai lavoratori presso le proprie abitazioni fino a quando soltanto nel 1984 la società incaricò dell'incombente una lavanderia e predispose gli armadietti doppi (vd. verbale stenotipico dell'udienza del 02/07/2015 del p.p.n 5769/2007 R.G.N.R. Procura di Reggio Emilia, faldone 6 del p.p.n. 1579/2017 R.G.N.R. riunito al presente).

Tale circostanza è stata confermata dal tecnico Meglioli che ha eseguito l'ispezione in data 11/11/1982 e nel febbraio del 1983 ha eseguito un ulteriore sopralluogo al fine di verificare l'adempimento delle prescrizioni da parte della società (vd. verbale udienza 25/02/2016 del p.p.n 5769/2007 R.G.N.R. Procura di Reggio Emilia a carico di GIANNITRAPANI, faldone relativo al p.p.n. 3462/2016 R.G.N.R.).

Soltanto nel 1983 la società provvedeva a installare gli armadietti separati, non invece alla pulizia degli indumenti che pertanto ancora venivano lavati dai lavoratori presso le proprie abitazioni (vd. verbale relativo al sopralluogo 11/11/1982 e appunti manoscritti apposti in sede di verifica il 14/02/1983, faldone relativo al p.p.n. 3462/2016 R.G.N.R.).

Con riguardo all'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione, [redacted], ex dipendente, ha riferito che le mascherine, pur messe in qualche modo a disposizione dei lavoratori non venivano utilizzate perché davano fastidio e nessuno obbligava i lavoratori a metterle o controllava che venissero utilizzate venivano (vd. verbale stenotipico dell'udienza del 02/07/2015 del p.p.n 5769/2007 R.G.N.R. Procura di Reggio Emilia, faldone 6 del p.p.n. 1579/2017 R.G.N.R. riunito al presente).

Le medesime considerazioni sono riportate nel verbale di sommarie informazioni testimoniali di [redacted], il quale aveva riferito che le mascherine non venivano usate dai

lavoratori perché "davano un po' fastidio" e, d'altra parte, nessuno dei dirigenti o dei preposti li obbligava a portarle (vd. verbale s.i.t. in all. 3 dell'all. 15 alla informativa 01/02/2016 del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro nel faldone p.p.n. 3462/2015 R.G.N.R.).

I rischi per la salute connessi all'attività svolta ed alla correlativa esposizione all'amianto e la conseguente importanza di adottare alcune cautele individuali non sono stati minimamente evidenziati ai lavoratori.

Ciò viene evidenziato anche da [redacted] che con riguardo alle mascherine ha riferito che all'interno dello stabilimento nessuno ammoniva i lavoratori circa la necessità del loro utilizzo (vd. verbale stenotipico dell'udienza del 02/07/2015 del p.p.n 5769/2007 R.G.N.R. Procura di Reggio Emilia, faldone 6 del p.p.n. 1579/2017 R.G.N.R. riunito al presente).

D'altra parte la modalità con cui veniva svolto il lavoro ancora negli anni dal 1980 al 1983 (ma anche successivamente), in violazione delle prescrizioni rilasciate dal Servizio (in particolare, al caricamento dell'amianto, ove lavorava la persona offesa), documenta la totale assenza nei lavoratori di consapevolezza circa la concreta pericolosità della esposizione all'amianto.

Dalle relazioni dei Consulenti Tecnici dottori Emanuele Lauria, Luca Mingozzi ed Angelo Salerno del 2005, del 2007 e del 2009 emerge che, con riferimento allo stabilimento di Rubiera, le informazioni risultano particolarmente scarse.

Emerge, in particolare, che lo stabilimento di Rubiera ha iniziato la sua attività nel 1961. Vi si producevano lastre e, in minore misura, pezzi speciali per l'edilizia ma non tubi in cemento amianto o in pvc. Una relazione I.N.A.I.L. del 1979 certifica, per il cemento amianto, il medesimo ciclo lavorativo degli altri stabilimenti fin qui esaminati. Non vi era separazione tra i vari reparti produttivi, eccezion fatta per quello di verniciatura. Si è fatto uso sia di crisotilo sia di crocidolite. L'impiego dell'amianto blu risulta certo sulla base di documenti del Consorzio intercomunale per i Servizi Sanitari di Reggio Emilia e comuni limitrofi (1975), della Provincia di Reggi Emilia (1976), da riscontri analitici su campioni finalizzati alla certificazione di restituibilità ai sensi del d.m. 06/09/1994 (1995), a seguito delle attività di bonifica cui è stato sottoposto lo stabilimento dopo la dismissione dell'attività. Non si ha notizia dell'anno in cui è stato dismesso l'impiego della crocidolite ma se ne deve dare per certo l'impiego almeno a tutto il 1976.

Le prime informazioni in materia di igiene del lavoro, riferite dall'Organo di Vigilanza, risalgono al 1982. Si constata in tale sede l'inadeguatezza del sistema di recupero sacchi ed è disposta la messa a disposizione di indumenti da lavoro, il cui lavaggio deve essere effettuato a cura dell'azienda, e di armadietti per gli abiti, a doppio scomparto, per gli addetti al carico manuale dell'amianto ed al taglio lastre.

Altre osservazioni vengono mosse a seguito di un accesso in stabilimento condotto dal medesimo Organo di Vigilanza nel dicembre 1985; è prescritto di effettuare la pulizia con sistemi aspiranti (in sostituzione delle scope) e di provvedere all'installazione di guarnizioni in gomma sugli sportellini di controllo delle coclee, nonché alla sostituzione delle cerniere degli sportellini medesimi.

Sui controlli sanitari, l'insieme degli atti consente di affermare che questi venivano eseguiti fin dai primi anni '70, sebbene, sulla base della documentazione esaminata non sia possibile stabilire se venisse rispettata, rigorosamente, la prevista periodicità annuale.

È il Dipartimento di Igiene Ambientale della Provincia di Reggio Emilia a fornire il primo dato strumentale sull'entità della concentrazione di fibre nell'ambiente di lavoro. I valori di concentrazione determinati all'epoca (1971) sono iperbolici, atteso che è documentato un valore massimo per campionamenti personali pari a 210 ff/cc.

Il successivo controllo strumentale risale al giugno 1976. Constatato un miglioramento delle condizioni igieniche rispetto a quelle del 1971, la situazione permane ancora "drammatica", considerato che si registrano valori di concentrazione massima pari a 9,5 ff/cc per campionamenti ambientali.

Le successive indagini strumentali eseguite nel periodo 1979/1991, forniscono valori di concentrazioni di gran lunga inferiori, il che denota che nel corso degli anni sono stati adottati provvedimenti che hanno sicuramente migliorato le condizioni igieniche degli ambienti di lavoro.

Già nel 1973, il Servizio di Medicina del Lavoro dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia riferiva di avere riscontro in circa il 30% dei 99 dipendenti sottoposti a visita medica di carenze nella capacita respiratoria. Di questi, il 60% presentava insufficienza di tipo ostruttivo, tanto che l'estensore del documento sosteneva fosse sussistente un rapporto causa/effetto tra le condizioni ambientali e lo stato di salute dei lavoratori.

Vi è inoltre certezza che ogni lavoratore provvedesse personalmente alla pulizia del posto di lavoro verosimilmente una volta a settimana (non è emerso, invece, con quale frequenza), secondo le dichiarazioni rese degli ex dipendenti sentiti a sommarie informazioni testimoniali.

Per le grandi superfici vi era la disponibilità di una motoscopa acquistata soltanto nel 1986. L'impiego di scope e pale era stigmatizzato dall'Organo di Vigilanza nel verbale del 1986.

Gli ex dipendenti della stabilimento, assunti a sommarie informazioni testimoniali nel 2006, non hanno manifestato uniformità di opinioni in punto di informazione, che certamente non è stata sistematica.

L'Organo di Vigilanza nel 1982 certificava l'inadeguatezza del sistema di recupero dei sacchi di amianto al caricamento, affidato ad una ditta esterna di facchinaggio.

Gli ambienti più polverosi dalle sommarie informazioni testimoniali assunte presso gli ex dipendenti risultavano essere quelli del reparto materie prime, ove si lavorava a secco. Peraltro, non vi era separazione fisica tra i vari ambienti produttivi, con consequenziale indebita esposizione di lavoratori estranei a determinate operazioni.

Si ha certezza dell'impiego di amianto blu fino al 1976.

Gli impianti di aspirazione sono stati collocati alla fine anni '70. L'inadeguatezza e, verosimilmente, l'assenza di sistemi di risanamento ambientale sono avvallate dai rilievi ambientali del 1971 e del 1976. Le concentrazioni di fibre per centimetro cubico certificate dalla Sezione Igiene e Sanità dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, soprattutto nel 1971, proietta un'immagine di ambienti altamente polverosi.

I mezzi personali di protezione erano forniti, a far data dai primi anni '80, a poche figure professionali operanti alle taglierine e agli addetti alia manutenzione che facevano anche uso di utensili ad elevato impatto meccanico.

I Consulenti Tecnici concludono che, sulla base della documentazione esaminata, appaiono disattese le disposizioni del d.P.R. n. 303/56, attinenti alla informazione sui rischio specifico e

di conseguenza sui modi di prevenire i danni derivanti dall'esposizione all'asbesto (art. 4 lettera b), all'obbligo non solo di fornire mezzi personali protezione, ma anche di disporne ed esigerne l'uso (art. 4 lettere c, d), alla pulizia dei locali di lavoro con mezzi tali da evitare il sollevamento delle polveri (art. 15), all'obbligo di effettuare lavorazioni pericolose in luoghi separati al fine di contenere il numero degli esposti, ovvero di evitare di esporre "senza necessita" lavoratori addetti ad altre lavorazioni (art 19), agli obblighi, tutti, derivanti dall'art. 21 di difesa contro le polveri.

Dalla documentazione esaminata, inoltre, i Consulenti Tecnici hanno evidenziato come, a far data dal 1981, i dipendenti dello stabilimento di Rubiera siano stati sottoposti, con una certa regolarità, a controlli sanitari presso una struttura pubblica, concludendo che, sulla base delle informazioni disponibili, non sia possibile affermare che vi siano state carenze nei controlli sullo stato di salute dei lavoratori dello stabilimento ICAR/Etemit di Rubiera da parte della direzione di stabilimento dopo il 1973.

Dalla relazione del Consulente Tecnico dott. Luberto del 2005 emerge conferma circa le condizioni dello lo stabilimento di Rubiera della ICAR s.p.a., che ha iniziato l'attività produttiva nel 1961 mantenendo immutata la tipologia produttiva anche quando nell'ottobre 1980 è transitato al gruppo Eternit, producendo lastre in cemento-amianto. Ha utilizzato crocidolite a una percentuale del 30% dal 1961 al 1977. Da allora ha utilizzato esclusivamente crisotilo. Effettuava attività di molazzatura a cielo aperto dall'inizio dell'attività produttiva al 1979 circa.

L'AMIANTO

Dalle relazioni dei numerosi Consulenti Tecnici depositate agli atti del procedimento n. 24265/2004 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Torino (tra le altre la relazione dei Consulenti Tecnici Francesco Carnevale e Chellini del 2005) possono trarsi le seguenti brevi considerazioni.

Per quanto riguarda la legislazione italiana, della pericolosità per la salute dell'esposizione alle polveri di amianto già si faceva cenno nel r.d. n. 442/1909 in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli.

L'asbestosi, malattia da inalazione di amianto, è stata inserita nell'elenco delle malattie professionali dalla l. n. 455/1943.

Inoltre, con disposizione di carattere generale, l'art. 21 del d.P.R. n. 303/1956 dispone che "nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro".

Il problema della efficacia morbigena delle polveri di amianto e della esposizione produttiva delle patologie tumorali venne posto in luce in sede comunitaria agli inizi degli anni ottanta. A partire dalla direttiva CEE n. 477 del 19/09/1983 la lavorazione dell'amianto è stata, infatti, oggetto di interventi dapprima limitativi poi inibitori.

Nelle considerazioni premesse a tale direttiva già si dava atto della nocività dell'amianto e si rilevava che erano numerose le situazioni di lavoro in cui tale agente nocivo era presente, pur ammettendosi che le conoscenze scientifiche dell'epoca non consentivano di stabilire il livello al di sotto del quale non vi fossero più rischi per la salute.

Per dare attuazione alla direttiva n. 477 e alle altre concernenti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, in esecuzione della delega di cui alla l. n. 212/1990, venne emanato il d.lgs. n. 277/1991, il quale all'art. 31 fissava valori-limite di esposizione alla polvere di amianto.

Con la l. n. 257/1992 vennero infine dettate le "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

Già in precedenza, con ordinanza in data 26/06/1986, il Ministero della Sanità aveva abolito l'impiego della crocidolite, con alcune eccezioni.

La legislazione italiana, quindi, non ha mai previsto, fino al 1991, valori di riferimento (TLV) per le fibre di amianto aerodisperse, come del resto per altri agenti inquinanti.

Dalla relazione del Consulente Tecnico Dott. Stefano Silvestri emerge che l'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni, nella seconda metà degli anni '70, fece un tentativo di introdurli e produsse un documento edito a cura di un Comitato Tecnico organizzato su richiesta specifica del Ministero del Lavoro. I lavori del Comitato vennero raccolti in un documento e furono pubblicati su Securitas, la rivista periodica dell'ENPI in data 23/10/1978. Il limite proposto per l'amianto era quello di 2 ff/cc, analogo a quello americano dell'epoca, per la crocidolite il limite era posto a 0,2. Il limite doveva intendersi come ponderato nelle 8 ore di lavoro. L'asbesto viene inserito nel gruppo B che riguarda gli agenti cancerogeni per l'uomo per i quali vengono indicati dei valori limite (vd. relazione di consulenza tecnica del 2010).

Peraltro, i valori indicati sono sempre stati considerati soltanto come indici di base per il controllo dei rischi professionali, non certo come linea di demarcazione tra condizioni sicure e condizioni pericolose: il rispetto degli stessi non poteva comunque esimere dalla sorveglianza medico-biologica dei lavoratori esposti.

Infatti, i valori limite non possono essere concepiti come soglia a partire dalla quale sorge per i destinatari dei precetti l'obbligo prevenzionale perché ciò implicherebbe la rinuncia a coprire una certa quantità di rischi ed una certa fascia di soggetti ipersensibili o ipersuscettibili all'azione di quel determinato agente nocivo. I valori limite vanno, invece, intesi come semplici soglie di allarme, il cui superamento deve portare all'avvio di un'ulteriore e complementare attività di prevenzione, fermo il dovere di attuare tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente realizzabili per eliminare o ridurre al minimo i rischi, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico (sul punto, vd. Cass. Pen., Sez. IV, 05/10/1999 n. 3567/2000, in motivazione; Sez. IV, 10/06/2010 n. 38991, in motivazione; Sez. IV, 24/05/2012 n. 33311, in motivazione).

Pertanto, anche ove il valore soglia non fosse stato raggiunto, il datore di lavoro non avrebbe potuto dirsi esonerato da ogni ulteriore possibile attività di prevenzione, proprio perché il limite in parola costituiva solo una mera soglia d'allarme.

I dati storici sugli effetti per la salute conseguenti all'esposizione ad amianto sono documentati in una nota monografia degli anni '70 di Selikoff e Lee "Asbestos and diseases". Secondo Selikoff e Lee (1978), i primi casi di fibrosi polmonare da amianto furono descritti all'inizio del 1900. I primi tumori della pleura furono descritti da E. Wagner nel 1870, ma soltanto nel 1908 venne coniato da Adami il termine mesotelioma. In Italia il problema degli effetti per la salute dovuti ad esposizione ad amianto era noto fin dagli inizi del '900.

Nel 1964 si svolse la conferenza New York Academy of Sciences sugli effetti biologici

dell'amianto i cui atti furono pubblicati nel 1965. Nella relazione presentata dal Prof. Enrico Vigliani a tale congresso (Vigliani *et alii* 1965) si riferisce che gli effetti patologici dovuti all'inalazione di fibre di amianto furono osservati per la prima volta nel 1908.

Nella citata conferenza di New York del 1964 le relazioni presentate rappresentavano i risultati di studi su larga scala di casi di asbestosi, di neoplasie del polmone, di mesoteliomi della pleura e del peritoneo e di altri tumori associati all'esposizione ad asbesto e, più in generale, i risultati dell'incidenza di queste patologie in popolazioni esposte professionalmente o per ambiente ad asbesto.

Nel caso concreto, peraltro, la copiosa documentazione acquisita (in particolare le missive scambiate allegate alle relazioni del Consulente Tecnico Paolo Rivella) dimostra senza alcun dubbio come gli indagati avessero perfetta conoscenza della nocività dell'amianto.

LE CAUSE DEL DECESSO DELLE PERSONE OFFESE

Molte delle persone offese hanno lavorato presso lo stabilimento di Rubiera, soprattutto durante la gestione ICAR s.p.a. ma taluni anche in parte durante quella riconducibile alla Eternit s.p.a., e risultano decedute a causa di neoplasie polmonari.

Con riguardo al tumore del polmone, il Consulente Tecnico Francesco Carnevale del 2010 ha osservato che è stata molto contrastata l'ipotesi che esistesse un'associazione diretta tra esposizione ad amianto e tumore del polmone.

Appare più condivisa l'ipotesi secondo la quale non ci sarebbe un eccesso di rischio di tumore polmonare per esposizioni a basse dosi e per brevi esposizioni professionali ad amianto; una conclusione più ragionevole, sostenuta anche da alcuni organismi internazionali, porta ad ipotizzare l'esistenza di una dose soglia, al di sotto della quale l'effetto non si manifesterebbe.

In conseguenza di ciò si può anche ammettere che il tumore del polmone possa manifestarsi in assenza di asbestosi radiologicamente o istologicamente evidenziabile ma solo quando il rapporto causale venga avvalorato da una buona congruità relativamente alla durata ed intensità dell'esposizione ad amianto e al periodo di latenza.

Secondo alcuni autori dovrebbero essere evidenziati sempre meno tumori del polmone attribuibili all'esposizione ad amianto e ciò in relazione alla latenza media di questo tumore, decisamente più breve di quella del mesotelioma, ed in relazione al fatto che generalmente più basse rispetto al passato debbono essere state le dosi di fibre inalate dai lavoratori esposti a partire dagli anni '80 del Novecento.

[redacted]

di

Dalla cartella clinica risulta che fosse un fumatore e che avesse smesso 4/5 anni prima del decesso.

[redacted]

[redacted]

Altre persone offese hanno lavorato presso lo stabilimento di Rubiera, soprattutto durante la gestione ICAR s.p.a. ma taluni anche in parte durante quella riconducibile alla Eternit s.p.a., e risultano decedute a causa di **mesotelioma**.

Tutti i casi di tumore della pleura e del peritoneo hanno avuto una conferma istologica e immunoistochimica (ad eccezione della persona offesa [redacted]).

Perché possa parlarsi di diagnosi certa devono normalmente essere state svolte l'indagine microscopica su materiale (istologico o citologico) incluso in paraffina, con quadro morfologico caratteristico, immunoistochimica con quadro immunofenotipico caratteristico e diagnostica per immagini (vd. relazione di consulenza tecnica dei dottori Donata Bellis, Pier Giacomo Setta, Massimiliano Bugiani e Pavilio Picci).

Il mesotelioma maligno è un processo neoplastico che origina dalle cellule mesoteliali che rivestono le cavità sierose particolarmente di pleura e peritoneo, correlato all'esposizione alle fibre aerodisperse dell'amianto. Dalla relazione del Consulente Tecnico Francesco Carnevale emerge che il mesotelioma può insorgere con assenza di esposizione ad asbesto per quote fino al 20-30% del totale dei casi, e soprattutto con concentrazioni di fibre di amianto misurate nel tessuto polmonare non superiori a quelle presenti nella popolazione generale.

Il mesotelioma è caratterizzato da un lungo periodo di latenza durante il quale l'asbesto presente nella pleura o nel peritoneo promuove un processo infiammatorio cronico che con il tempo può favorire l'insorgenza di un clone maligno. La patogenicità delle fibre d'amianto è modulata in modo determinante dalle loro caratteristiche fisico-chimiche.

Esiste ampio consenso nella comunità scientifica nazionale e internazionale nel ritenere che il mesotelioma maligno sia una patologia dipendente dalla dose cumulativa di amianto alla quale la persona è stata esposta. Tale modello dose-risposta non implica l'esistenza di soglie per durata, intensità o esposizione cumulativa né implica alcuna soglia oltre la quale ulteriori aumenti di questi fattori cesserebbero di aumentare l'incidenza di mesotelioma.

Tuttavia, il modello non assegna a ogni esposizione un uguale contributo al rischio. Il contributo fornito da ogni esposizione è in funzione del tipo di amianto, della intensità e della durata della esposizione.

Al crescere della dose cumulativa, aumenta in maniera proporzionale il numero di mesoteliomi, cioè insorgono casi che non sarebbero insorti, in presenza di una esposizione minore. Tutte le esposizioni sono alla base dell'aumento del rischio, con un peso che è proporzionalmente maggiore per le esposizioni più lontane nel tempo, ma presente e misurabile come effetto, pur se proporzionalmente minore, per le esposizioni più recenti.

L'incidenza del mesotelioma non risulta aumentare indefinitamente al trascorrere del tempo dall'inizio dell'esposizione ma un'esposizione che dura nel tempo aggiunge fibre a quelle già presenti nel polmone favorendo i passaggi che si sviluppano in un processo multistadio di cancerogenesi e una riduzione del livello di esposizione comporta una riduzione del rischio di mesotelioma (vd. in particolare relazione del dott. Bruno Murer e relazione del Consulente Tecnico Dott. Stefano Silvestri del 2010).

Inoltre, empiricamente risulta che siano eccezionali le segnalazioni in letteratura di casi con latenza inferiore a 10 anni e che siano rari, ancorché non eccezionali, casi con latenza compresa tra 10 e 20 anni. Dopo 20 anni di latenza l'incidenza di mesotelioma diviene sostanziale. La latenza convenzionale minima è stata indicata intorno ai 10 anni. Quando la latenza risulta minore di 10-15 anni, è probabile che l'esposizione più vicina sia una coincidenza. Pertanto, le esposizioni più recenti di 10 anni possono ragionevolmente essere escluse dal nesso causale (vd. relazione di consulenza tecnica dei dottori Donata Bellis, Pier Giacomo Setta, Massimiliano Bugiani e Pavilio Picci).

[redacted]

[redacted]

Alcune delle persone offese, pur non avendo mai lavorato presso lo stabilimento di Rubiera, risultano essere state a lungo residenti nel Comune di Rubiera, ancorché non tutte in prossimità dello stesso, e risultano essere decedute per mesotelioma.

[redacted]

[redacted]

Sono stati evidenziati tra i dipendenti dello stabilimento di Rubiera anche decessi per **patologie non neoplastiche dell'apparato respiratorio**, che secondo le conclusioni del Consulente Tecnico dott. Ferdinando Luberto sono comunque legati causalmente all'esposizione ad asbesto.

[redacted]

Vi sono, infine, persone offese che sono state dipendenti dello stabilimento di Rubiera per lunghissimo periodo e che sono decedute per **malattie non neoplastiche che non riguardano l'apparato respiratorio**.

[redacted]

***

Va rilevato innanzitutto, con riguardo alle patologie che hanno determinato il decesso delle persone offese sopra elencate, che occorre innanzitutto distinguere tra quelle neoplastiche e non.

Con riguardo alle patologie non neoplastiche a carico dell'apparato respiratorio, in particolare

i Consulenti Tecnici dottori Ferruccio Perrelli e Pavilio Piccioni hanno evidenziato come sia stata individuata una precisa correlazione tra esposizione ad amianto e asbestosi e lesioni pleuriche benigne (tra le quali le placche pleuriche); in maniera più controversa, anche la broncopneumopatia cronica ostruttiva (vd. relazione del 2011).

Con riguardo alle patologie non neoplastiche non riguardanti l'apparato respiratorio (persone offese [redacted]), il Consulente Tecnico dott. Ferdinando Luberto ha escluso la riconducibilità del decesso all'esposizione all'amianto.

Con riguardo a quelle neoplastiche, va rilevato come le stesse siano patologie multifattoriali cosicché la sussistenza del nesso causale rispetto alla esposizione ad amianto può essere ravvisata solo a seguito di una puntuale verifica da effettuarsi in concreto e in relazione alle peculiarità della singola vicenda in ordine all'efficienza determinante dell'esposizione a specifici fattori di rischio nel contesto lavorativo nella produzione dell'evento fatale

Secondo le conclusioni del Consulente Tecnico Dott. Luberto, l'esposizione ad asbesto è stata definitivamente associata allo sviluppo (oltre che di fibrosi polmonare o asbestosi, fibrosi pleurica e placche pleuriche), di tumore del polmone e mesotelioma maligno della pleura e del peritoneo.

Per quanto riguarda il tumore del polmone, pur tenendo conto del possibile sinergismo del fumo di tabacco, il rischio sembra seguire un modello di tipo dose-risposta lineare senza soglia. Per quanto riguarda, invece, il mesotelioma maligno, l'asbesto è l'unico fattore di rischio ben definito e i dati disponibili suggeriscono un effetto legato alla durata dell'esposizione e al tipo di fibra.

Con riguardo al mesotelioma, secondo le conclusioni del Consulente Tecnico dott. Ferdinando Luberto, tutti i decessi dovuti a tale neoplasia sono da attribuire, in modo certo e causale alla esposizione ad asbesto.

Con riguardo al tumore al polmone, il Consulente Tecnico Dott. Luberto ha rilevato che l'esposizione all'amianto nello stabilimento di Rubiera può essere considerato una causa o una concausa dei decessi soltanto per le persone offese [redacted]

In relazione alle persone offese [redacted], in considerazione della ridotta durata dell'attività lavorativa e del periodo di latenza, il Consulente Tecnico dott. Ferdinando Luberto ha concluso che la patologia sarebbe comunque incompatibile con una eziopatogenesi professionale legata alla esposizione ad asbesto presso la società ICAR s.p.a.

In generale, quanto alle persone offese dipendenti dello stabilimento (o che comunque in esso hanno lavorato come [redacted]), va rilevato che la maggior parte di esse ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera prima (anche di decenni) che lo stesso passasse dalla ICAR s.p.a. alla Eternit s.p.a. (ottobre 1980) e, dunque, prima che gli indagati rivestissero un ruolo all'interno di esso e, in definitiva, in un periodo nel quale non può ritenersi di individuare a carico degli stessi alcuna forma di responsabilità in relazione ai

decessi (si tratta delle persone offese [redacted]).

Peraltro, come detto, quanto alle persone offese [redacted], in considerazione della ridotta durata dell'attività lavorativa, il Consulente Tecnico dott. Ferdinando Luberto ha escluso che la patologia possa considerarsi comunque compatibile con una eziopatogenesi professionale legata alla esposizione ad asbesto presso la società ICAR s.p.a.

Con riguardo alla persona offesa [redacted]), come detto, lo stesso non risulta avere mai lavorato presso lo stabilimento di Rubiera.

La persona offesa [redacted], come detto, ha lavorato presso lo stabilimento di Rubiera soltanto per alcuni giorni del mese di settembre del 1984 ed è deceduto [redacted]. Secondo il Consulente Tecnico dott. Luberto, in considerazione della ridotta durata dell'attività lavorativa presso la ditta (nemmeno di 1 mese), la patologia è incompatibile con una eziopatogenesi professionale legata alla esposizione ad asbesto presso tale stabilimento.

Anche la persona offesa [redacted] e, dunque, soltanto alcuni mesi nel corso dei quali GIANNITRAPANI era presidente del consiglio di amministrazione di Nuova ICAR s.p.a./Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a. (fino al 30/11/1983) e comunque la Eternit s.p.a. gestita di fatto da SCHMIDHEINY aveva una qualche forma di influenza sullo stabilimento (al 06/12/1984). Secondo il Consulente Tecnico dott. Luberto, nella relazione del 2005, a causa della ridotta durata dell'attività lavorativa e del breve periodo di latenza (15 anni), deve escludersi che l'amianto possa essere considerato una causa del decesso.

Alcune delle persone offese hanno invece lavorato presso tale stabilimento per un lunghissimo periodo di tempo (da un minimo di 13 anni a un massimo di circa 28 anni), compreso anche, in piccola parte, quello nel quale gli indagati SCHMIDHEINY e GIANNITRAPANI gestivano rispettivamente la Eternit s.p.a. e la Nuova ICAR s.p.a. (poi divenuta Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a.).

Si tratta delle persone offese [redacted].

Vi sono, inoltre, [redacted] che, pur non essendo stata dipendente, ha vissuto all'interno

dell'area in cui era ubicato lo stabilimento [redacted] quale coniuge del custode e [redacted], dipendente della [redacted].

La persona offesa [redacted] Dalla documentazione acquisita (come evidenziato anche dal Consulente Tecnico Luberto) è ricostruibile una lunga storia lavorativa di esposizione ad asbesto, in particolare come addetto di acquedotti coperture e coibentazioni con amianto quando lavorava a [redacted].

Con riguardo a tali persone offese, tuttavia, non può essere riconosciuta la responsabilità degli indagati in relazione ai decessi.

La condotta di esposizione all'amianto addebitale agli indagati, infatti, deve essere riferibile causalmente all'evento morte, questione la cui soluzione deve necessariamente confrontarsi con la effettiva posizione degli indagati, che, in relazione al periodo ultradecennale di attività lavorativa prestata dalle citate persone offese (o alla residenza delle persone offese nei pressi dello stabilimento), hanno gestito le società per periodi relativamente brevi.

Il problema riguarda l'accertamento del nesso di causalità tra una malattia lavorativa quale il mesotelioma o il carcinoma polmonare e la condotta del datore di lavoro (o in generale del responsabile dell'esposizione) quando la persona offesa abbia subito esposizioni alternative, riferibili a soggetti che negli anni precedenti hanno rivestito la posizione di datori di lavoro.

La giurisprudenza ha da tempo fatto propria la teoria, assolutamente dominante nella comunità scientifica, secondo cui ogni singola esposizione all'agente patogeno è causalmente rilevante rispetto all'insorgenza della malattia, in quanto a maggiori dosi di esposizione corrisponde un sempre maggior rischio di contrarre una patologia amianto-correlata. È assodato presso la comunità scientifica e più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che durata e intensità della esposizione siano determinanti della comparsa di mesoteliomi maligni, il persistere dell'esposizione non potendo essere considerato irrilevante.

Va, tuttavia, rilevato che le più recenti acquisizioni scientifiche hanno portato a ritenere che, una volta che vi sia stato l'innesco del processo carcinogenetico, eventuali esposizioni successive al completamento dell'induzione (momento nel quale il tumore è presente ma non ancora clinicamente diagnosticabile) e, quindi, successive allo sviluppo della neoplasia, sono irrilevanti. In altri termini, una volta innescatasi la malattia, il processo carcinogenetico è irreversibile e inarrestabile e conduce, dopo un periodo di latenza (in cui il tumore, ormai irrimediabilmente instauratosi, rimane clinicamente occulto), al manifestarsi della malattia, la quale, dal momento della manifestazione porta con sé, inevitabilmente, una prognosi infausta.

Gli studi epidemiologici più recenti hanno provato a indagare l'esistenza di ulteriori correlazioni tra entità dell'esposizione ad amianto e durata della latenza del mesotelioma e in particolare l'esistenza del fenomeno denominato "effetto acceleratore", cioè di un effetto aggravatore connesso alla protrazione dell'esposizione alla sostanza cancerogena dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico e dopo il termine del periodo di induzione.

Lo stato attuale del sapere scientifico non consente di ritenere dimostrata l'esistenza di una

legge scientifica sulla base della quale poter affermare che a maggiori durate di esposizioni corrisponda una minore latenza, né può ritenersi dimostrata con certezza l'esistenza stessa del cosiddetto "effetto acceleratore" (sul punto si è ampiamente diffusa Cass Pen, Sez. iV, 15/05/2018 n. 46392).

Non vi è dunque una legge scientifica accreditata che consenta di affermare l'esistenza di un tale effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione e dimostri che la durata (o la continuatività) dell'esposizione, dopo l'induzione della malattia, riduce la latenza anticipando il decesso.

Anche il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero, nel procedimento penale n. 5769/2007 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Reggio Emilia ha confermato che dopo la induzione, cioè dopo l'insorgenza biologica del tumore, cioè la generazione di una cellula o di cellule compiutamente trasformate in senso maligno, eventuali esposizioni successive al completamento dell'induzione e quindi successive allo sviluppo della neoplasia, sono irrilevanti (vd. pag. 35 della relazione di consulenza tecnica depositata il 02/02/2018 dal dott. Bruno Murer).

Non è possibile porre sullo stesso piano causale tutte le condotte dei responsabili che si sono succeduti durante la vita lavorativa delle persone offese.

Proprio in ragione della impossibilità, alla luce degli attuali approdi scientifici, di conoscere il decorso delle malattia amianto correlate e, quindi, di risalire al momento di innesco della neoplasia, momento a partire dal quale le esposizioni successive non assumono più rilevanza eziologica e la riduzione delle esposizioni non sarebbe in grado di arrestare il processo patologico innescato, non è allora possibile accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, se le esposizioni subite dalle persone offese nel periodo in cui gli indagati rivestivano il ruolo di responsabili della gestione dello stabilimento (dal 1980 al 1983-84) siano o meno causalmente correlate all'insorgenza della malattia neoplastica (mesotelioma o carcinoma) che ne ha causato il decesso.

Certamente l'esposizione all'amianto è stata massiccia nello stabilimento di Rubiera per tutti gli anni '60 e '70, quando i datori di lavoro (tutti ormai deceduti) erano Beltrami Enzo dal 1960 al 1962, Revello Michele dal 1962 al 1966, Marchetti Franco dal 1966 al 1974, Re Leone dal 1974 al 1977 e Fantuzzi Arnaldo dal 1977 al 1980.

Nell'impossibilità di stabilire quale delle condotte sia stata causalmente determinante nella genesi e nello sviluppo, sino ad induzione completata della malattia, non è possibile pervenire ad un giudizio di responsabilità.

A diversa soluzione non potrebbe giungersi all'esito dell'istruttoria dibattimentale poiché ogni tentativo di risalire al momento dell'innesco sulla base di astratte ricostruzioni fondate sulla media dei periodi di latenza sarebbe destinato a fallire in quanto allo stato delle attuali conoscenze privo di qualsiasi fondamento scientifico (vd. Cass. Pen., Sez. IV, 03/11/2016 n. 12175/2017).

Per ragioni analoghe a quelle sopra esposte, è stata pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti di GIANNITRAPANI Luigi nel procedimento penale n. 5769/2017 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Reggio Emilia, in relazione al decesso di [redacted] (ragione per cui, peraltro, in ogni caso, lo stesso non potrebbe essere nuovamente giudicato per lo stesso fatto a fronte del divieto di cui all'art. 649 c.p.p.).

***

Con riguardo alle persone offese residenti nel Comune di Rubiera e decedute per mesotelioma, infine, va rilevato che, oltre a quanto si detto circa il lungo periodo di verosimile esposizione all'amianto, rispetto alla maggior parte del quale gli indagati non risultano avere rivestito alcun ruolo presso lo stabilimento di Rubiera, dalla relazione del Consulente Tecnico dott. Luberto emerge che non sono state effettuate in ambito locale indagini epidemiologiche analitiche che mettessero in correlazione l'insorgenza di tumori delle sierose nella popolazione residente nel comune e l'esposizione ambientale ad amianto.

Gli studi dell'Istituto Superiore di Sanità del 2000 e del 2002 sulla distribuzione geografica dei decessi per tumore maligno della pleura nei comuni italiani non includono il comune di Rubiera tra quelli in cui la mortalità osservata superava significativamente quella attesa.

In sintesi, il Consulente Tecnico ha concluso che la documentazione disponibile non mette in rilievo un eccesso di tumori della pleura nei residenti nel comune di Rubiera.

Anche i Consulenti Tecnici dottori Donata Bellis, Pier Giacomo Setta, Massimiliano Bugiani e Pavilio Picci hanno sottolineato come la grande maggioranza delle patologie indotte da amianto nel mondo industrializzato è causata da esposizioni professionali alle fibre, piuttosto che da esposizioni non occupazionali.

Esistono due principali modalità di esposizione non occupazionale o ambientale, quella domestica (o casalinga) e quella residenziale (o di vicinanza). La più comune fonte di esposizione domestica sono l'installazione, il deterioramento, la rimozione o la riparazione di manufatti contenenti amianto. Una fonte aggiuntiva di esposizione domestica (paraoccupazionale), che coinvolge i familiari di lavoratori dell'amianto, è la polvere di amianto veicolata in casa dai posti di lavoro sugli indumenti.

L'esposizione residenziale, che risulta dall'inquinamento atmosferico ambientale, è soprattutto dovuta all'estrazione mineraria o all'attività manifatturiera dell'amianto in prossimità del luogo di residenza. Può anche risultare dalla dismissione di fibre da edifici o altre sorgenti, come i rivestimenti dei freni degli automezzi. Infine una sorgente naturale è l'erosione del le rocce contenenti amianto o minerali asbestiformi.

La valutazione dell'esposizione ambientale all'amianto è difficile perché i livelli sono generalmente bassi e la durata e la frequenza dell'esposizione e il tipo di fibra sono raramente noti con precisione.

L'esposizione non occupazionale all'amianto può spiegare circa il 20-30% dei mesoteliomi che si registrano nei paesi industrializzati. Sebbene l'esposizione non occupazionale sia generalmente di entità molto inferiore rispetto a quella lavorativa, i livelli di fibre possono non essere trascurabili e potrebbero bastare per causare la neoplasia. Tuttavia, l'entità di questo effetto non appare essere nota con precisione (vd. relazione di consulenza tecnica Bellis, Setta, Bugiani e Picci).

***

Da ultimo, un cenno a parte deve farsi alla persona offesa [redacted], che non risulta avere lavorato presso lo stabilimento di Rubiera né avere risieduto nel Comune ma ha lavorato [redacted]. È deceduto il [redacted] presso la propria abitazione per mesotelioma pleurico.

Il Consulente Tecnico Ferdinando Luberto ipotizza dunque un'esposizione professionale presso la Cemental s.a.s., con riguardo alla quale società, tuttavia, deve evidenziarsi come, all'epoca, il datore di lavoro fosse Ponti Sergio, deceduto nel 1971.

Tutto quanto sopra considerato, letti gli artt. 408 ss. e 125 disp.att.c.p.p.,

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Nulla osta al rilascio di copia ai soggetti interessati ex art. 116 c.p.p.

Reggio Emilia, 13 ottobre 2020

IL PUBBLICO MINISTERO
GIULIA STIGNANI

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO
20 OTT. 2020